

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore)

e successive modifiche, l'Associazione denominata: "**Associazione Nazionale Ufficiali delle Forze**

Armate Italiane", in sigla "**U.F.A.IT.**". La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la

locuzione "Associazione di promozione sociale" (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della

stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more

dell'istituzione dello stesso nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale. A seguito

della già menzionata iscrizione, laddove necessario per gli atti ufficiali, l'Associazione riporterà la

seguinte intera denominazione: "**U.F.A.IT. - Associazione Nazionale Ufficiali delle Forze Armate**

Italiane - Associazione di Promozione Sociale", in sigla "**U.F.A.IT. - APS**". e verrà comunicata a tutti

gli organi competenti dell'Associazione.

L'Associazione ha sede legale a Roma e ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con

delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede

legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente

Statuto.

L'Associazione intende essere inserita nell'elenco della Associazioni di cui all'articolo 941 del decreto

del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, perseguendo le finalità di cui all'articolo 937 del

citato d.P.R. n. 90 del 2010, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di

ordinamento militare.

Art. 2 Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà,

sussidiarietà, democrazia e pluralismo. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 Finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

A. in applicazione degli articoli 937 e 938 del d.P.R. n. 90/2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare):

- 1) Tutelare e promuovere il prestigio degli ufficiali delle Forze Armate Italiane di ogni ruolo e grado, che siano ancora in servizio o transitati nella riserva o in congedo;
- 2) Promuovere ed incoraggiare i valori della difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà tra il mondo militare e la società civile;
- 3) Promuovere i rapporti tra il personale delle Forze Armate, in servizio ed in congedo, al fine di conservare ed incrementando la fraternità tra gli stessi;
- 4) Rappresentare, nel quadro stabilito dalle leggi, gli ufficiali soci dell'Associazione negli eventi, ai raduni e alle celebrazioni di carattere militare o civile;
- 5) Collaborare con i reparti in servizio di tutte le Forze Armate, e dei suoi Corpi, per eventuali iniziative di supporto alla formazione dei soci;
- 6) Mantenere viva la conoscenza, la cultura le tradizioni del servizio e della vita militare, attraverso iniziative di carattere ricreativo e culturale, organizzando eventi, convegni, seminari, conferenze, mostre, concerti, dibattiti, pubblicazioni ed incontri di studio, con particolare attenzione ai principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale anche attraverso piattaforme telematiche e sul web.

B. in applicazione dell'articolo 5, comma 1, individuate nei punti d), f), i), t), v) e y). del decreto legislativo n. 117/2017:

- 1) esercitare le proprie attività di organizzazione, promozione, e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività di beneficenza, editoriali, ed eventi sportivi dilettantistici;

2) Intraprendere iniziative presso gli Organi istituzionali, l'opinione pubblica e i mezzi di informazione per stimolare e per sollecitare ogni iniziativa utile al raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione;

3) Concorrere nei limiti delle proprie possibilità ad operazioni di soccorso in caso di pubblica calamità;

4) Promuovere attività assistenziali, formative, educative, culturali, ricreative e sportive a beneficio dei soci e delle loro famiglie;

5) Svolgere attività formativa ed addestrativa nel campo della storia militare, della geopolitica, degli armamenti, dello sport militare e delle missioni militari, nei limiti previsti dalla legislazione vigente;

6) L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate. Il Consiglio Direttivo Nazionale è delegato ad individuare ed integrare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L'Associazione realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;

7) 'Associazione, al fine di finanziare le attività di interesse generale, può esercitare anche attività di raccolta fondi. Tale attività, svolta nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, avviene in conformità al disposto legislativo e può realizzarsi in qualsiasi modo, anche organizzata e continuativa anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Art. 4 Regolamento Interno

Il regolamento interno disciplina gli aspetti interni ed organizzativi dell'Associazione nel dettaglio, né stabilisce l'uniforme sociale, il logo associativo e quant'altro non dettagliato nel presente Statuto. Il Regolamento interno è proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale all'Assemblea ordinaria dei Soci. Il

Regolamento Interno è un atto subordinato allo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e non può, quindi, modificarne le disposizioni, bensì solo integrarle.

Art. 5 Anno Sociale

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II - RAPPORTO ASSOCIATIVO E CARICHE SOCIALI

Art. 6 Ammissione dei Soci

Possono far parte di diritto all'Associazione:

- 1) Tutti coloro che abbiano svolto il servizio militare nel grado di Ufficiale in una delle Forze Armate italiane o della Guardia di Finanza, in servizio attivo o in congedo, provenienti dalle Accademie militari, dalle Scuole di Complemento, dai Ruoli Speciali, dai Concorsi a Nomina Diretta e dalla Riserva Selezionata. Possono altresì farne parte coloro che, pur non avendo prestato servizio come Ufficiale, ne condividono gli ideali e ne rispettano la storia e le tradizioni, a condizione che rientrino nei casi previsti nel successivo **Art. 7**
- 2) Gli Ufficiali del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana (CMVCRI) e gli Ufficiali del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), che risultino essere già soci nell'Associazione U.F.A.IT. all'atto della sua trasformazione in Ente del Terzo Settore.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 7 Classificazione dei Soci

I Soci si distinguono in:

A) Soci fondatori: Sono riconosciuti come Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione U.F.A.IT.; Sono membri di diritto nel Consiglio Direttivo Nazionale e la loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità e sono esenti dal pagamento della quota annuale.

B) Soci ordinari: Sono soci ordinari tutti gli ufficiali uomini o donne che abbiano i requisiti militari previsti nella precedente **Art. 6**. I soci ordinari sono soggetti al pagamento della quota sociale annua e

possono assumere cariche elettive sociali.

C) Soci onorari: Sono Soci onorari i cittadini italiani che con specifiche azioni si siano particolarmente distinti nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione e che abbiano contribuito al maggior prestigio ed al potenziamento dell'Associazione o le personalità di rilievo della società civile, vengono nominati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. La loro qualità di Soci onorari ha carattere di perpetuità e sono esenti dal pagamento della quota annuale e, qualora posseggano i requisiti di cui al precedente **Art. 6** , possono assumere cariche elettive sociali.

D) Soci aggregati: Sono Soci aggregati i Luogotenenti e i Marescialli dell'Esercito, della Aeronautica Militare, della Marina Militare, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che ne facciano richiesta e previa accettazione del Consiglio Direttivo Nazionale o su proposta dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale. I soci aggregati sono soggetti al pagamento della quota sociale annua. I soci aggregati non possono assumere cariche elettive sociali, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

E) Soci simpatizzanti: Sono Soci simpatizzanti, senza diritto di voto nell'Assemblea dei Soci, le persone o i rappresentanti di Enti e di Associazioni, che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi dell'Associazione. I soci simpatizzanti sono soggetti al pagamento della quota sociale annua. I soci Simpatizzanti non possono assumere cariche elettive sociali.

Art. 8 Diritti dei soci

Tutti i Soci hanno il diritto di:

- ✓ frequentare i locali sociali e godere dei benefici connessi alla loro qualità di soci;
- ✓ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ✓ prendere atto dell'Ordine del Giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi sociali obbligatori (vedi **Art. 38**);
- ✓ partecipare a tutte le assemblee, iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- ✓ votare, direttamente o per delega, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

	✓ candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi di U.F.A.IT. secondo i requisiti del	
	✓ precedente;	
	✓ Usufruire di tutti i servizi e convenzioni offerti dall'Associazione;	
	✓ collaborare, nei limiti delle proprie possibilità e a titolo volontario, spontaneo e gratuito, al	
	raggiungimento degli scopi dell'Associazione;	
	✓ di essere muniti della tessera, di fregiarsi del distintivo sociale, di usare l'uniforme sociale secondo	
	le norme contenute nel Regolamento;	
	✓ rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone	
	comunicazione scritta al Presidente Nazionale secondo quanto previsto nell' Art. 12 .	
	Art. 9 Doveri dei Soci	
	È dovere di tutti i Soci:	
	✓ rispettare e far rispettare lo Statuto e il Regolamento sociale;	
	✓ partecipare, salvo casi di materiale impedimento, alle assemblee ed alle manifestazioni o raduni	
	indetti dalla Sezione U.F.A.IT. a cui appartiene, o dalla Presidenza Nazionale;	
	✓ mantenere una condotta di vita esemplare in ogni momento, improntando il proprio contegno al	
	rispetto delle norme che regolano la civile convivenza con gli altri soci;	
	✓ assumere comportamenti di decoro e di rispetto della propria dignità di Ufficiale;	
	✓ non divulgare notizie e dati sensibili degli altri soci;	
	✓ non svolgere propaganda politica all'interno dell'associazione e compiere azioni o comportamenti	
	in contrasto con i principi della Costituzione Italiana e delle leggi dello Stato;	
	✓ versare puntualmente la quota associativa annuale, a concreta testimonianza della propria volontà	
	di far parte del sodalizio.	
	Art. 10 Iscrizione all'Associazione	
	Per essere ammessi gli aspiranti soci devono inoltrare domanda alla Segreteria Nazionale utilizzando	
	l'apposito modulo previsto, cartaceo o informatico, contenente le proprie generalità, i propri recapiti di	

residenza, domicilio, telefono, posta elettronica, fax e quant'altro possa essere utile per permettere

all'Associazione di effettuare le comunicazioni istituzionali, ed esplicita adesione al presente Statuto e

all'utilizzo dei propri dati nel rispetto delle norme previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di

trattamento dei dati personali e di privacy, Sull'istanza di adesione si pronuncia il Consiglio Direttivo

Nazionale, anche attraverso i canali telematici.

Il Consiglio Direttivo Nazionale cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, ma può comunque

appositamente delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo Nazionale all'accoglimento delle

domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota

associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere

delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata da tutto il Consiglio

Direttivo Nazionale, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta)

giorni. Eventuali variazioni dei suddetti dati dovranno essere altresì tempestivamente comunicate alla

segreteria nazionale. Ove la domanda venga respinta, l'interessato può inoltrare ricorso al Presidente

Nazionale, il quale, a sua volta, può avvalersi del consiglio del Collegio dei Probiviri.

Art. 11 Tesseramento e quote

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo

Nazionale. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti dal Regolamento Interno,

pena la decadenza dello status di socio per morosità. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi

di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento delle quote sociali. È comunque facoltà

degli aderenti all'Associazione di effettuare ulteriori versamenti volontari rispetto a quelli ordinari.

Le tessere associative, o i rinnovi, previo pagamento della quota annuale, verranno rilasciate/i

esclusivamente dagli organismi nazionali preposti, i quali provvederanno all'invio al socio della tessera

o del rinnovo.

Art. 12 Recesso ed esclusione

La qualifica di socio si intende a tempo indeterminato, ma lo stesso può recedere dall'Associazione in

qualunque momento, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata indirizzata all'organo

Amministrativo ed ha effetto immediato; non libera il recedente dall'obbligo del pagamento della quota

associativa dell'anno in corso, salvo diversa delibera dell'organo Amministrativo. Il socio venuto meno ai

doveri sociali prescritti dal presente Statuto o dal regolamento, avendo, con il proprio comportamento

arretrato danni morali e/o materiali all'Associazione, che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli

interessi dell'Associazione o che ne comprometta il prestigio o il buon nome, è passibile dei

provvedimenti disciplinari, ovvero, richiamo scritto; sospensione; radiazione; oltre al sostenimento delle

spese qualora il suo comportamento ne abbia comportato danni materiali e/o morali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale. I soci che siano receduti o siano stati esclusi

o che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono in nessun caso richiedere

la restituzione delle quote ed i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

I soci receduti possono fare ricorso al Collegio dei Probiviri che valuterà l'oggetto del ricorso e delibererà

in merito alla eventuale riammissione secondo principi di giustizia ed equanimità.

Qualora i motivi dell'esclusione venissero a cessare, gli interessati potranno essere riammessi.

Ugualmente in presenza di fatti o attività che possano configurare la inopportunità di accogliere la

domanda di ammissione all'Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale rigetta la richiesta e ne dà

motivata comunicazione agli interessati. La decisione così assunta non è soggetta a gravame.

Con la perdita della qualifica di Socio si decade, parimenti, dalle eventuali cariche sociali e cariche

onorifiche associative possedute.

TITOLO III - ELEMENTI ISTITUZIONALI

Art. 13 Organi dell'Associazione

Gli organi statutari di U.F.A.IT. si articolano in Centrali e Periferici.

Sono **Organi centrali** dell'Associazione:

✓ L'Assemblea Generale;

✓ Il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.);

✓ La Presidenza Nazionale;

✓ Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

✓ Collegio dei Revisori dei Conti;

Sono **Organi periferici** dell'Associazione:

✓ Le Delegazioni Regionali;

✓ L'Assemblea di Sezione;

✓ Il Presidente di Sezione;

✓ Il Consiglio Direttivo di Sezione;

Art. 14 Assemblea Generale: Competenza

L'Assemblea Generale è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dell'Associazione.

In particolare:

✓ elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;

✓ delibera sull'indirizzo programmatico;

✓ approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo Nazionale);

✓ approva le eventuali modifiche allo Statuto, i regolamenti interni e le modifiche agli stessi;

✓ delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;

✓ nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;

✓ elegge allo scadere dei mandati, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;

✓ può proporre il nominativo del Presidente Nazionale;

Art. 15 Convocazione Assemblea dei Soci

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale, almeno una volta l'anno

per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi

particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. La

comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta a tutti i soci con qualunque

mezzo (lettera Raccomandata, PEC, fax o e-mail) purché vi possa essere un riscontro scritto

dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'O.d.g., la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea,

nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga

opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al medesimo C.D.N. da almeno 1/10 (un decimo)

dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri Nazionali.

L'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria è convocata altresì per modifiche statutarie, o per modifica

dell'oggetto sociale o per scioglimento anticipato dell'Associazione. L'Assemblea, sia ordinaria che

straordinaria, è presieduta dal Presidente in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi,

l'assemblea sarà presieduta dal consigliere più anziano di carica e, in subordine, di età, il Presidente

dell'Assemblea nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in

Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario

verbalizzante, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni, custodito a cura del Consiglio

Direttivo Nazionale presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 Validità e partecipazione Assemblea Generale

Per la validità delle delibere assembleari, ordinarie e straordinarie si fa riferimento al Codice del Terzo

settore; Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega

scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nel caso in cui l'associazione sarà composta da meno

di 500 soci il voto per delega è possibile nel limite di 3 deleghe per ogni socio e qualora superi i 500 soci

il numero sale fino ad un massimo di 5 deleghe per socio e di 10 per i Delegati regionali o di Sezione.

Soltanto i soci in regola con il versamento della quota associativa, e con un'anzianità associativa di almeno due mesi, possono votare o delegare altro socio.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto, secondo quanto disposto dall'articolo 22 Codice Civile.

Art. 17 Assemblea in Videoconferenza

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti non in presenza siano identificati in modo inequivocabile e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, fino alla ripresa del collegamento, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. In caso di impossibilità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del segretario, il verbale potrà eccezionalmente essere redatto e firmato da entrambi successivamente, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 18 Altre modalità di partecipazione all'Assemblea Generale

In considerazione dell'ampia dislocazione territoriale dei propri soci, l'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche attraverso delegati regionali, eletti a seguito di primarie regionali a rappresentanza del proprio territorio, le cui modalità sono definite nel regolamento interno, purché venga sempre garantita a tutti i soci la possibilità di esprimere il proprio voto.

Art. 19 Votazioni

Le votazioni quando in sola presenza possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, II° comma C.C. Le votazioni non in presenza devono in

ogni caso avvenire mediante mezzo telematico, SMS, firma digitale, telegramma, pec, o con qualsiasi mezzo ritenuto più opportuno dal votante, purché si sia in grado di comprovarne l'identificazione in modo chiaro e senza alcuna ambiguità. Il metodo telematico può avvenire anche in caso di Assemblea mista o in presenza.

Art. 20 Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale (da ora detto C.D.N.) è l'Organo deliberante dell'associazione, Amministra e dirige l'Associazione. Esso è costituito da tutti i Soci Fondatori, più sette membri eletti fra i Soci dall'Assemblea. Nel Consiglio Direttivo Nazionale è auspicabile la rappresentanza di tutte le FF.AA. e della GdF; dura in carica tre anni e Tutti i membri sono rieleggibili, ad esclusione dei soci fondatori che hanno durata illimitata.

Per essere eletto in C.D.N. il candidato non può ottenere un numero di preferenze inferiore al 3% dei votanti. Qualora non venga raggiunto il numero dei 7 membri eletti, il Presidente potrà derogare tale percentuale ad un numero inferiore di preferenze ai candidati più votati, comunque non inferiore alle 5 preferenze.

Non può essere nominato nel C.D.N, e se nominato decade dal suo ufficio (art. 2382 c.c.) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. In caso di dimissioni/espulsione di un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente viene cooptato un nuovo Consigliere scelto tra i soci secondo criteri di rappresentatività territoriale e di appartenenza; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che deve ratificare la nomina. La convocazione del C.D.N. è decisa dal Presidente che la presiede, e le delibere devono avere il voto della maggioranza dei presenti, a parità di voto prevale il voto del Presidente. Il C.D.N. ammette i nuovi soci ed esclude i soci. Le riunioni del C.D.N. sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consigliere eletto che non partecipa a tre riunioni consecutive del C.D.N., senza giustificato motivo, decade automaticamente dalla carica e dovrà essere sostituito. È presieduto dal Presidente Nazionale,

od in sua assenza dal Vicepresidente più anziano, e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La sua convocazione avverrà nelle forme più opportune rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente prima degli otto giorni. Le riunioni del C.D.N. sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti all'insediamento. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale. Come per l'Assemblea dei soci, le riunioni del C.D.N. potranno avvalersi della modalità in Videoconferenza.

Art. 21 Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- 1) il Presidente;
- 2) il Tesoriere (può anche essere scelto tra tutti i soci o, in casi eccezionali, esternamente);
- 3) i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea Generale. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- ✓ predisporre ed approvare i bilanci di esercizio da proporre all'Assemblea dei Soci;
- ✓ deliberare circa l'ammissione dei nuovi soci o deliberare la loro espulsione da soci;
- ✓ determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- ✓ proporre all'Assemblea dei soci il Regolamento Interno;
- ✓ individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- ✓ vigilare ed assicurare la direzione quotidiana dell'attività e deliberare su tutte le questioni di ordinaria amministrazione;
- ✓ mantenere i contatti con le strutture territoriali;

	✓ provvedere al funzionamento di tutti i servizi e le attività dell'Associazione, conferire incarichi	
	esterni ovunque sia prevista la presenza dell'Associazione;	
	✓ proporre al Presidente il Presidenti/vicepresidenti Onorario/i per l'approvazione;	
	✓ nominare i soci onorari;	
	✓ nominare i membri delle eventuali commissioni o gruppi di lavoro, anche attribuendo ad uno o più	
	dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto	
	dell'Associazione;	
	✓ promuovere e tenere contatti con le strutture militari, civili e con le Associazioni d'Arma e di	
	Categoria affini;	
	✓ curare la stipula delle convenzioni che coinvolgano l'Associazione;	
	✓ invitare alle proprie riunioni, qualora se ne riveli la necessità, associati o esperti con il solo diritto	
	di parola;	
	✓ nominare, ove realizzato, il direttore ed il responsabile Comitato di Redazione dell'Organo di	
	Stampa scegliendo di preferenza tra gli iscritti all'Associazione; Questa carica non dà diritto di voto	
	se non è un membro del C.D.N. a meno che non sia espressamente richiesto dal Presidente;	
	✓ convocare su proposta del Presidente Nazionale, l'Assemblea dei soci ordinaria, fissandone le	
	modalità di svolgimento;	
	✓ approvare lo Statuto delle strutture Periferiche;	
	✓ vigilare sull'attività delle strutture periferiche;	
	✓ amministrare il patrimonio sociale Nazionale;	
	✓ emettere i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'Associazione; giudicare sulle	
	controversie tra associati;	
	✓ giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti di negata iscrizione emessi dalle Sedi di Sezione.	
	Art. 22 La Presidenza Nazionale	
	Fanno parte della Presidenza Nazionale:	

✓ il Presidente;

✓ il/i Vicepresidente/i;

✓ il Segretario;

✓ il Tesoriere;

✓ il Presidente Onorario.

Art. 23 Presidente

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale e compie tutte le formalità inerenti alla legale esistenza dell'Associazione ed alla sua rappresentatività.

I compiti del Presidente sono:

✓ convocare e presiedere il C.D.N., curare l'esecuzione delle relative deliberazioni;

✓ aprire conti correnti bancari di deposito, possibilmente in firma congiunta con il tesoriere;

✓ sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

✓ Nomina il/i Vicepresidente/i ed il Segretario nazionale;

✓ Al Presidente dell'Associazione compete, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea dei soci e dal C.D.N., al quale egli riferisce comunque circa l'attività compiuta;

✓ verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti o promuovere la riforma laddove se ne presenti la necessità;

✓ Coadiuvato dal C.D.N. dirigere l'attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari nel rispetto delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea dei Soci;

✓ disporre dei fondi sociali previa delibera del C.D.N.:

✓ incaricare membri dell'Assemblea Generale a svolgere funzioni particolari.

in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare quanto prima il C.D.N. per la ratifica

del suo operato.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente Vicario.

In assenza del Presidente Nazionale, del Vicepresidente o del Segretario, ogni membro del C.D.N. può rappresentare l'Associazione quando invitato ad eventi locali o nazionali.

Art. 24 Vicepresidente

Vengono nominati dal Presidente tra i componenti il C.D.N. in un numero massimo di cinque, scelti possibilmente a rappresentanza di Esercito, Aeronautica Militare, Marina Militare, Carabinieri e Guardia di Finanza e favorendo criteri di rappresentatività territoriale. Per tale carica i soci devono avere almeno due anni di appartenenza all'Associazione.

Qualora esistano più di una figura in tale veste, sarà il più anziano iscritto in U.F.A.IT. tra di loro a ricoprire il ruolo di Vicepresidente Vicario.

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di vacanza o impossibilità temporanea di esercizio di quest'ultimo.

Art. 25 Presidente Onorario

Il Presidente Onorario viene nominato dal Presidente e scelto tra le figure rappresentative delle Forze Armate. Il Presidente Onorario potrà rappresentare l'Associazione negli eventi ufficiali e partecipa di diritto alle riunioni del C.D.N. con diritto di voto. Il Presidente onorario dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 26 Vicepresidente Onorario

Il Vicepresidente Onorario, se presente, potrà rappresentare l'Associazione negli eventi ufficiali e partecipa di diritto alle riunioni del C.D.N. senza diritto di voto, salvo diversa disposizione del C.D.N.

Possono assumere tale carica fino al numero massimo di tre, anch'essi scelti dal C.D.N. tra le figure più rappresentative delle Forze Armate.

Art. 27 Segretario

Il Segretario viene scelto dal Presidente col quale opera; dà esecuzioni alle delibere dell'Assemblea

Nazionale e del C.D.N. e cura l'attività amministrativa ed organizzativa dell'associazione. Ha la responsabilità di tenere aggiornati i libri sociali e cura la corrispondenza dell'Associazione. Il Segretario, per conto del Presidente Nazionale, svolgerà un ruolo di collegamento e supporto organizzativo con gli enti periferici dell'Associazione. Per tale carica deve avere almeno due anni di appartenenza all'Associazione.

Art. 28 Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale. Possiede, se richiesto dal Presidente, la firma congiunta sul Conto di Deposito. Rientrano nei compiti del Tesoriere:

- ✓ predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare agli organi sociali;
- predisporre la contabilità istituzionale;
- ✓ provvedere, oltre alle normali operazioni amministrative relative ad entrate ed uscite dell'Associazione, al recupero delle quote associative pregresse con i mezzi che congiuntamente al C.D.N. si riterranno più opportune;
- ✓ incassare le quote con le modalità fissate dal C.D.N.;
- ✓ proporre l'eventuale aggiornamento delle quote associative in funzione di progetti di sviluppo dell'associazione.

Art. 29 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea Generale al di fuori dei componenti del C.D.N. e rimane in carica per tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. È l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi nominati dall'Assemblea dei Soci, tra soggetti dotati di indubbia moralità e con una anzianità Associativa di almeno tre anni consecutivi, che sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico. Il Collegio dei Probiviri individua tra loro il Presidente del Collegio con potere di

rappresentanza. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza dal C.D.N. e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria e senza formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, pronunciandosi (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto), sulle decisioni relative al rigetto, da parte del C.D.N., della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità dalle norme statutarie. entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni).

Ad ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 30 Delegazioni regionali

Le Delegazioni regionali sono strutture di coordinamento delle Sezioni che:

- ✓ assicurano il coordinamento all'interno del proprio territorio regionale, intervenendo in eventi che coinvolgano due o più Sezioni;
- ✓ curano i rapporti con le autorità militari e civili presenti all'interno del proprio territorio, ovvero che abbiano competenza su di essa;
- ✓ assistono le Sezioni nella redazione di convenzioni, nella stipula di polizze assicurative, nel reperimento di mezzi ed attrezzature;
- ✓ curano i rapporti con il Consiglio Direttivo Nazionale e con le altre Delegazioni.

Laddove in una medesima Regione sia presente una unica Sezione, questa svolgerà altresì le funzioni di Delegazione Regionale ad interim. Ciascuna Delegazione Regionale è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dai rappresentanti eletti da ciascuna delle Sezioni del suo territorio, al cui interno vengono eletti il Presidente e il Segretario. sono regolamentate da un proprio Statuto conforme a quello Nazionale, predisposto ed approvato dal C.D.N.

La costituzione di una Delegazione Regionale è decisa dal C.D.N. in presenza di almeno 2 (due) Sezioni nel medesimo distretto, in assenza le funzioni saranno esercitate dall'unica Sezione, che assumerà la anche funzione di Delegazione regionale ad interim. La Delegazione Regionale può apporre un nome e/o uno stemma da apporre a quello nazionale. Le procedure per la costituzione saranno stabilite in apposito regolamento emanato dal C.D.N.

Art. 31 Sezioni

Elemento fondamentale dell'Associazione è la Sezione locale, il cui territorio, determinato dalla relativa Delegazione regionale o, in assenza, dal C.D.N., è compreso tra un Comune ed una Regione. Il Presidente ed il segretario di Sezione vengono eletti dal Consiglio Direttivo di Sezione. Il presidente ne dirige le attività. Le Sezioni sono regolamentate da un proprio Statuto conforme a quello Nazionale, predisposto ed approvato dal C.D.N. La costituzione di una Sezione è decisa dal C.D.N. oppure proposta dalla Delegazione regionale. Il C.D.N. può autorizzare la Sezione può apporre un nome e/o uno stemma da apporre a quello nazionale e/o della Delegazione. Le procedure per la costituzione della Sezione saranno stabilite in apposito regolamento emanato dal C.D.N.

Art. 32 Incompatibilità delle cariche sociali

Sono incompatibili tra loro le cariche di Presidente, di Segretario e di Tesoriere in ambito Nazionale. Sono altresì incompatibili tra loro le cariche di membro del C.D.N. e membro del collegio di Probiviri.

Art. 33 Gratuità delle cariche

Nel rispetto delle finalità e degli scopi associativi, tutte le cariche elettive sono gratuite. Eventuali rimborsi per spese di rappresentanza saranno disciplinati dal regolamento interno.

Art. 34 Durata delle cariche sociali

I membri degli organi dell'Associazione di nomina elettiva durano in carica per tre anni e sono rieleggibili;

TITOLO IV – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 35 Revisione legale dei conti

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 36 Patrimonio

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai fondi dalle quote degli associati, dalle erogazioni di terzi e lasciti diversi a titolo di liberalità e dagli investimenti mobiliari ed immobiliari che potranno derivare dalle eccedenze attive delle gestioni annuali o dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali dell'Associazione, entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale; proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Art. 37 Responsabilità nelle obbligazioni e negli inadempimenti.

Le obbligazioni assunte dall'associazione devono impegnare solo quanto incassato ed è vietato contrarre debiti con terzi che superino tale cifra, fatto salvo che non sia approvato all'unanimità da tutti i membri del C.D.N. È esente da responsabilità dell'inadempimento di un'obbligazione, quanto nei casi di "danni ingiusti" a persone od a cose, il Presidente o il membro del C.D.N. che non ha partecipato all'atto che ha causato il danno o la pendenza economica, nel caso in cui, avendo cognizione dell'atto che si stava per compiere o approvare, egli abbia espresso il proprio dissenso.

Art. 38 intrasmissibilità quota associativa

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le eventuali quote volontarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

TITOLO V – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 39 Libri Sociali e diritto di consultazione dei soci

l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- ✓ Libro degli associati;
- ✓ Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- ✓ Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- ✓ Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi se previsti, tenuto a cura dello stesso organo.

Tutti gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal C.D.N. sulle questioni riguardanti

l'Associazione. I libri dell'Associazione, ad esclusione di quelli contenenti dati sensibili, (i.e.: libro soci,

libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio

Direttivo Nazionale, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a

mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai già

menzionati libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la

gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza

sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti

dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante

l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo

impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Copia degli atti su motivata richiesta sarà fornita a spese del richiedente.

Art. 40 Bilancio/Rendiconto Annuale

Il Bilancio dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo

dell'anno in corso deve essere predisposto dal Tesoriere il consuntivo dell'anno precedente e il

preventivo dell'anno in corso, da sottoporre al C.D.N., e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci

entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 41 Rendiconto raccolta fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di

raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di

sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato

rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e

trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta attività occasionale.

TITOLO VI – SCIoglimento

Art. 42 Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo

la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe,

secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo

diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale

del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e

integrazioni.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore

(e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto

in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Art. 44 NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua

approvazione da parte dell'Assemblea.

*****oo*****

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Nazionale Ufficiali delle Forze Armate Italiane", del 19/05/2024